



ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE LA CUSTODIA DEI CANI E L'INCASSO DELLE TASSE

Risoluzione municipale no. 708/2014, del 16 giugno 2014

Richiamati:

- la Legge cantonale sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento dell'11.02.2009;
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- gli articoli 41 e 51 del Regolamento Organico comunale;
- l'articolo 4 cpv. 2, 3, 4 della Legge cantonale sui cani (del 19 febbraio 2008).

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina:

1. le responsabilità e il comportamento che i proprietari e/o detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune. Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.
2. le disposizioni relative all'assoggettamento e al pagamento dell'apposita tassa sui cani, sia comunale sia cantonale.

Art. 2 Responsabilità

1. Il proprietario e/o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
2. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

1. I cani devono essere iscritti alla banca dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

1. Ogni proprietario e/o detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali, sia cantonali.
2. Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
2. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
3. L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente, anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
4. I cani, in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Municipio e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge direttamente tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi

Definizione

Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno lesa o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

Obblighi

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
2. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e, se necessario, all'adozione delle opportune misure urgenti di polizia.
3. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

1. Il proprietario e/o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni, rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
2. La fuga dei cani dal domicilio del proprietario e/o detentore o dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

1. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il proprietario e/o detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
2. Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

3. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
4. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo

1. Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il proprietario e/o detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
2. I proprietari e/o detentori che frequentano aree in zone periferiche, in aperta campagna o nel bosco (area di sfogo), hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il proprietario e/o detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e, se necessario, il guinzaglio.

Art. 11 Norme igienico-sanitarie

1. Il proprietario e/o detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
2. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.
3. I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.
4. Il Comune può disporre sul territorio comunale appositi contenitori e distributori di sacchetti.

Art. 12 Quiete pubblica

I proprietari e/o detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni della relativa Ordinanza municipale.

Art. 13 Cani Incustoditi

1. I cani incustoditi, il cui proprietario e/o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura di contravvenzione.

Art. 14 Morte dell'animale

1. In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale (LAOERA).
2. La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario al Municipio e alla banca dati (ANIS), entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 20'000.00.
2. Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
 - a) l'inadempienza degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati ANIS;
 - b) la mancata frequenza ai corsi prescritti;
 - c) la mancata identificazione del cane tramite microchip;
 - d) il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
 - e) la fuga del cane;
 - f) il mancato uso della museruola;
 - g) la mancata raccolta degli escrementi;
 - h) il disturbo della quiete pubblica;
 - i) la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
 - j) l'accesso alle aree vietate.
3. L'importo minimo della multa per l'infrazione relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 100.00.

4. Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della LOC.

Art. 16 Assoggettamento

1. I proprietari di cani di età superiore ai tre mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale nel proprio Comune di residenza (art. 4 cpv. 1 Legge sui cani).
2. Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.
3. Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per eventuali esenzioni dal pagamento della tassa.

Art. 17 Tasse

1. Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 50.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Gambarogno.
2. Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.
3. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.
4. Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio che emanerà una formale decisione.

Art. 18 Pubblicazione e termini di ricorso

1. La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, a decorrere dal 18 giugno 2014.
2. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione.
3. La presente ordinanza, non appena trascorsi i termini di pubblicazione, entra immediatamente in vigore ed abroga ogni precedente disposizione. Contro la stessa può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (15 giorni).

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali vigenti in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti



Il Segretario



Alberto Codrioli

Magadino, 17 giugno 2014